REGOLAMENTO (CEE) N. 1168/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e la gestione dell'aiuto alimentare (2),

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 947 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (6) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 23 ottobre 1985
2. Beneficiario	Giamaica
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de Jamaïque, Rue de la Loi 83-85, B-1040-Bruxelles (Tel. (02)230 11 70)
6. Quantitativo totale	500 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO JAMAICA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(*)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 15 novembre 1985
2. Beneficiario	Guyana
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ruys & Co, Antwerpen, Attn. M. Verbeek (Tel. (03)233 87 90, telex 72255 RUYS)
6. Quantitativo totale	300 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO GUYANA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	C	D
1. Programma :	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Guinée Conakry	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—	
6. Quantitativo totale	30 t	17 t
7. Provenienza latte scremato in polvere	Scorte d'intervento	
8. Organismo d'interventodetentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° settembre 1985	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« GUINEE 0246901 / CONAKRY / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL »	« GUINEE 0208902 / CONAKRY / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	—	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)	

Designazione della partita	E
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Indonesia
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Belga
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« INDONESIA 0259700 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KENDARI »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4) (5) (6) (7)

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pag. 2.

(3) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione da contattare da parte dell'aggiudicatario : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4.

(5) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

(6) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, al momento della spedizione, un certificato d'origine.

(7) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, al momento della spedizione, un certificato sanitario.